



REGOLAMENTO E NORME DI SOSTA

Parcheggio regionale non custodito della funivia regionale Buisson-Chamois

Art.1. Il parcheggio regionale a servizio della funivia e della teleferica Buisson-Chamois è disciplinato dalle norme del presente regolamento, oltre che in generale dalle norme del codice civile e del codice penale.

Il parcheggio è gestito direttamente dalla Regione.

L'accesso del veicolo al parcheggio comporta l'accettazione integrale di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

In particolare, con il ritiro del tagliando, si stipula un contratto atipico a termine, avente per oggetto la messa a disposizione di un posto auto, nella disponibilità del momento, senza alcun obbligo o responsabilità di custodia del medesimo da parte della Regione, Ente proprietario della struttura. E' consentito l'accesso di moto e motocicli, con medesimo trattamento riservato agli autoveicoli e stallo negli appositi spazi.

I camper e le roulotte non possono sostare nel parcheggio durante il periodo notturno.

Art. 2. Per entrare nel parcheggio si preme l'apposito pulsante posto sulla colonnina di ingresso e si ritira il biglietto.

Coloro che utilizzano la funivia in giornata (solo andata o A/R) o si recano alla teleferica regionale per il trasporto o ricezione delle merci possono uscire dal parcheggio utilizzando il biglietto ottenuto all'ingresso, nella fascia oraria dalle 6.00 alle 24.00, senza passare dalla cassa manuale o automatica, ma semplicemente introducendo all'uscita il biglietto ritirato all'ingresso.

Coloro che sono in possesso di abbonamento al parcheggio valido (tessera di prossimità o abbonamento cartaceo settimanale) possono entrare ed uscire liberamente avvicinando la tessera agli appositi lettori di prossimità posti sulle colonnine di ingresso ed uscita, durante tutto il periodo di validità dell'abbonamento.

Per tutti gli altri utenti, per uscire dal parcheggio, prima di ritirare il veicolo, occorre pagare l'importo dovuto presso la cassa automatica, per poi inserire il biglietto validato nella colonnina d'uscita.

Art. 3. L'importo di sosta dovuto (corrispettivo) è quello risultante dalle tariffe vigenti stabilite dalla Regione ed esposte all'ingresso del parcheggio e si intendono conosciute ed accettate dal Cliente.

La cartellonistica tariffaria costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

L'acquisto della tessera di abbonamento del parcheggio (tessera di prossimità) ha un costo di euro 10,00.

Il possesso della tessera di abbonamento del parcheggio (tessera di prossimità) non dà diritto all'esclusività di un posto auto per la sosta.

Si dettagliano nel seguito le tariffe applicate:

- a) Coloro che utilizzano la funivia in giornata (solo andata o A/R) possono uscire dal parcheggio utilizzando il biglietto ottenuto all'ingresso, nella fascia oraria dalle 6.00 alle 24.00, senza passare dalla cassa manuale o automatica.
- b) Coloro che acquistano un abbonamento in funivia possono acquistare in cassa anche la tessera di prossimità, che dà la possibilità di fruire del parcheggio, se disponibile, per una validità temporale commisurata al tipo di abbonamento funiviario acquistato, secondo la seguente tabella:

<u>abbonamento 8 corse</u>	<u>una settimana</u> dall'acquisto del titolo di viaggio della funivia (anche con tessera QR cartacea);
<u>abbonamento 20 corse</u>	<u>un mese</u> dall'acquisto del titolo di viaggio della funivia;
<u>abbonamento 50 corse</u>	<u>due mesi</u> dall'acquisto del titolo di viaggio della funivia;
<u>abbonamenti 100, 300 o 500 corse</u>	<u>un anno</u> dall'acquisto del titolo di viaggio della funivia.

La tessera di prossimità, nel periodo di validità, permette entrate ed uscite illimitate.

In caso di sosta nel parcheggio oltre il periodo di validità temporale con abbonamento in funivia (settimana/mese/due mesi/un anno), si applicano le tariffe indicate alla lettera c) per i giorni eccedenti.

Il cliente, al termine del periodo di sosta gratuita, può fare un abbonamento a pagamento presso la cassa automatica utilizzando direttamente la tessera di prossimità, oppure se ha ricaricato l'abbonamento alla funivia, usufruire della gratuità del parcheggio correlata, come sopra riportato.

- c) Per coloro che non possiedono un titolo di viaggio in funivia le tariffe, per l'anno 2018, sono le seguenti:

<u>giornata (24 h dal momento dell'ingresso)</u>	euro 3,00
--	-----------



<u>settimana (7 giorni dal momento dell'ingresso)</u>	euro 15,00
<u>mese (30 giorni dal momento dell'ingresso)</u>	euro 30,00
<u>anno (365 giorni dal momento dell'ingresso)</u>	euro 150,00.

Tutti i pagamenti sono effettuati alla cassa automatica posta nei pressi della biglietteria.

Per uscire dal parcheggio, prima di ritirare il veicolo, occorre pagare l'importo dovuto presso la cassa automatica, ed inserire il biglietto nella colonnina d'uscita.

- Art. 4.** L'eventuale smarrimento del tagliando di sosta comporta l'acquisto di un nuovo tagliando, dietro pagamento presso le casse automatiche dell'importo pari a euro 50,00.
- Art. 5.** Il Cliente è tenuto a rispettare la segnaletica interna al parcheggio, le indicazioni anche verbali degli addetti e gli spazi destinati ai disabili. All'interno del parcheggio vanno osservate le norme che regolano la circolazione dei veicoli ed adottati tutti gli accorgimenti opportuni e le cautele per la sicurezza delle cose proprie e di terzi.
- Art. 6.** E' fatto divieto a tutti i Clienti di adottare comportamenti non compatibili con quanto disposto dal presente regolamento, citando in via esemplificativa, ma non esaustiva:
- effettuare la sosta al di fuori degli appositi spazi delimitati dalle strisce, sulle corsie di circolazione, sulle piste di entrata/uscita e comunque in tutti i casi in cui essa possa ostacolare la manovra e/o la marcia di altre autovetture;
 - lasciare negli autoveicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili o esplosive;
 - effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, pulitura o lavaggio del veicolo.
- I veicoli parcheggiati in modo improprio potranno subire la rimozione forzata a spese dello stesso proprietario.
- Art. 7.** La mancata osservanza delle anzidette prescrizioni, riportate a titolo esemplificativo agli articoli 5 e 6, concorrerà ad attribuire al Cliente inadempiente l'esclusiva responsabilità personale in relazione ad eventuali danni provocati al proprio od altrui veicoli, persone o cose. Nonché una sanzione pecuniaria dell'importo pari a 30 giorni di sosta.
- Art. 8.** La sosta per autoveicoli muniti di apposito tagliando per disabili, negli appositi stalli ubicati a fianco dell'ingresso della funivia, è gratuita.
- Art. 9.** Per l'oggetto del presente contratto, che consiste esclusivamente nella disponibilità contro corrispettivo di un posto auto e nella sua occupazione e non anche nel deposito e custodia del veicolo, la Regione non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli, ovvero furti, sottrazioni, effrazioni, al danneggiamento degli stessi o al blocco di autoveicoli causato da errato parcheggio di altri clienti. Per i danni dovuti ad urto, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere esercitato dal danneggiato nei diretti confronti del Cliente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità da parte dell'Ente gestore del parcheggio. Il Cliente è responsabile dei danni da Lui causati agli impianti, al personale del parcheggio e/o a terzi, di tutti i danni indiretti e di tutti i danni consequenziali.
- Art. 10.** Ad integrazione del punto precedente si specifica che il regime giuridico per il quale è svolta l'attività di gestione del presente parcheggio non è quello di rimessaggio con custodia, bensì quello della semplice utilizzo dello spazio delimitato dalle strisce per la sosta dei veicoli.
- Art. 11.** Il Cliente del parcheggio accetta le presenti condizioni generali e tutte le clausole in queste contenute.
- Art. 12.** Gli eventuali dati personali forniti alla Regione saranno oggetto esclusivamente a seguito e per le finalità connesse alla disponibilità del posto auto e alla salvaguardia del patrimonio aziendale (videosorveglianza).
- Art. 13.** In ordine a qualsiasi controversia è competente il foro di Aosta.